



Approvato dalla Giunta Regionale il disegno di legge sulla nuova disciplina regionale in materia di tirocini extracurricolari in attuazione delle Linee Guida nazionali adottate in Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017.

L'articolato e complesso disegno di legge di cui si propone l'approvazione, frutto della intensa attività di confronto e sintesi svolta tra gli uffici della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro e le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul territorio regionale che hanno condiviso all'unanimità il testo adottato, mira ad aggiornare, integrare e innovare la disciplina regionale attualmente vigente rappresentata dalla LR 23/2013 e dal Reg. reg. 3/2014, adeguandola alle Linee Guida nazionali approvate in Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017, al fine di superare le criticità emerse nella prima fase di attuazione della disciplina regionale vigente e sfruttare le genuine potenzialità legate all'utilizzo dello strumento, anche mediante il rafforzamento di forme di verifica, controllo e di vigilanza, necessarie per scongiurare eventuali usi distorti.

Il nuovo testo trova conferma anche alla luce del recente intervento del giudice costituzionale (Corte Cost. n. 70 del 14 aprile 2023 che ha confermato la competenza regionale esclusiva sulla materia dichiarando l'illegittimità della recente disciplina contenuta all'art. 1, commi 721-726 della L. 234/2021).

Attraverso questa nuova disciplina la Regione intende sfruttare tutte le genuine potenzialità legate all'utilizzo dello strumento, valorizzando ulteriormente anche il ruolo delle imprese come ambiente formativo, per favorire il rafforzamento delle competenze in un mercato del lavoro sempre più caratterizzato dalla ricerca di nuove competenze, frequentemente condizionato da un *mismatch* di competenze che rischia di frenare lo sviluppo occupazionale.

In sintesi, **le principali novità** introdotte dalla nuova disciplina riguardano:

- Introduzione di una regolazione uniforme per i tirocini extracurricolari comunque denominati (di formazione e orientamento e di inserimento e reinserimento lavorativo), inclusi i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, ai quali continua in ogni caso ad applicarsi la disciplina approvata il 22/01/2015 in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- introduzione di una durata minima dei tirocini di 2 mesi e possibilità di una durata massima complessiva superiore a 6 mesi ma solo qualora i progetti formativi siano stati preventivamente verificati e validati da parte del Centro per l'impiego territorialmente competente, ovvero da parte di un ente bilaterale costituito dalle articolazioni territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- allargamento della platea dei soggetti promotori con inserimento ITS e Enti bilaterali, etc
- rafforzamento dei requisiti di qualificazione dei soggetti ospitanti e introduzione di un meccanismo premiale di contingentamento del numero dei tirocini attivabili per quelle aziende ospitanti che garantiscono una certa percentuale di occupazione dei tirocinanti all'interno della propria azienda offrendo un contratto di lavoro della durata minima di 6 mesi;



- introduzione di una ulteriore e specifica premialità per aziende certificate per la parità di genere e per imprese dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura mediante valorizzazione della qualifica del "Maestro Artigiano";
- rafforzamento del divieto di utilizzo del tirocinio per le lavorazioni per le quali non sia necessario un periodo formativo o per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi, nonché per posizioni essenziali per il funzionamento dell'organizzazione aziendale del soggetto ospitante, per far fronte ai periodi di più intensa attività aziendale o stagionale, per sostituzione lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- Rafforzamento attività di tutoraggio da parte del soggetto ospitante mediante l'introduzione di nuovi compiti e di limitazioni quantitative nel numero dei tirocinanti da seguire;
- rafforzamento attività di verifica e controllo sull'intero percorso formativo da parte del soggetto promotore;
- innalzamento ammontare della indennità di partecipazione fino a 600,00, ulteriormente elevabile fino a 700,00 euro per i tirocini di durata superiore a 6 mesi preventivamente verificati e validati da parte del Centro per l'impiego o l'Ente Bilaterale;
- Previsione di uno strutturare attività di controllo e monitoraggio da parte degli Uffici regionali sugli esiti occupazionali post tirocinio;
- previsione di un articolato apparato sanzionatorio per soggetti promotori e soggetti ospitanti per evitare uso distorto nell'utilizzo dello strumento.
- Previsione di forme strutturate di collaborazione per attività di controllo su abusi nell'utilizzo dello strumento del tirocinio.